



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *"Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti"*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante *"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza"*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante *"Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"*;

**VISTO** il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"*;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*;

**VISTO** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare l'articolo 25;

**VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 *"Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo"* e, in particolare, l'articolo 25, comma 1, che definisce *"lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29"*;

**VISTO** l'articolo 34, comma 1 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, secondo cui *"I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle*





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

*disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, nonché la data di decorrenza dell'obbligo assicurativo";*

**VISTO**, altresì, l'articolo 51, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che stabilisce *"Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022";*

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 marzo 2002, recante *"Fissazione delle retribuzioni e riferimenti tariffari per l'assicurazione antifortunistica degli sportivi professionisti dipendenti";*

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 di approvazione delle nuove Tariffe dei Premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni *"Industria, Artigianato, Terziario ed Altre attività"* nonché delle relative modalità di applicazione;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019, con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'INAIL;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2020, con il quale è stato nominato il vice presidente dell'INAIL;

**VISTA** la relazione del Direttore Generale dell'INAIL del 3 ottobre 2022 recante *"Retribuzioni e riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo e data di decorrenza dell'obbligo assicurativo dei lavoratori sportivi subordinati di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36"*, nonché la nota tecnica della Consulenza





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

statistico attuariale del 28 settembre 2022 del medesimo Istituto, in cui, peraltro, si evidenzia che l'applicazione di tali parametri alla nuova platea di assicurati costituisce la garanzia di tenuta dell'equilibrio tecnico attuariale della gestione assicurativa senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

**VISTA** la deliberazione n. 250, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 10 ottobre 2022, avente il medesimo oggetto, con la quale, relativamente ai lavoratori subordinati sportivi di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari, ai fini della determinazione del premio assicurativo, nonché la data di decorrenza dell'obbligo assicurativo;

**VISTO** il parere del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS – IGESPE, espresso con nota prot. n. 240361 del 13 ottobre 2022, il quale, con riferimento alla sopra citata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL e alla relativa documentazione a corredo, ha comunicato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Retribuzione e riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo)*

1. La retribuzione dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, da assumersi ai fini della determinazione del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto.
2. Ai fini della determinazione del premio assicurativo sono stabiliti i seguenti riferimenti tariffari:
  - a) L'attività degli atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi, dei preparatori atletici e dei direttori di gara è classificata alla voce 0590 della gestione Industria delle tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019;
  - b) L'attività degli istruttori sportivi è classificata alla voce 0610 della gestione Industria delle tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Articolo 2**

*(Declaratoria voce gestione Industria)*

1. Dal 1° gennaio 2023 la voce 0590 della gestione Industria delle tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 assume la seguente declaratoria: *Attività dei lavoratori sportivi*.

**Articolo 3**

*(Decorrenza dell'obbligo assicurativo)*

1. L'obbligo assicurativo per i lavoratori sportivi di cui all'art. 34, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, decorre dal 1° gennaio 2023.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione "Pubblicità legale".

Roma, **21 NOV 2022**

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

*Mariele Elvira Calderone*

Il Ministro dell'economia e delle finanze